

In quarto luogo, la ricorrente allega che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento delle imprese non applicando gli orientamenti per il calcolo delle ammende <sup>(2)</sup>. La stessa osserva poi che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto la sanzione inflitta era sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte a tutti gli altri destinatari della decisione sugli stabilizzanti a base di stagno e, in particolare, alla Baerlocher.

In quinto luogo, a giudizio della ricorrente, non applicando gli orientamenti sulle sanzioni, la Commissione ha agito in modo tale da alterare la concorrenza nel mercato interno in violazione dell'art. 101 TFUE.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di sana amministrazione non svolgendo le sue indagini diligentemente e tempestivamente nonché che abbia pregiudicato i suoi diritti della difesa non proseguendo le indagini allorché erano pendenti dinanzi alla Corte le domande dell'Akzo dirette alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Sentenza 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3523.

**Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Ella Valley Vineyards/UAMI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)**

**(Causa T-32/10)**

(2010/C 80/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, Francia)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 novembre [2009], in quanto essa ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese della società ELLA VALLEY VINEYARDS, conformemente agli artt. 87-93 del regolamento di procedura del Tribunale.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «ELLA VALLEY VINEYARDS», per prodotti della classe 33 (domanda di registrazione n. 3 360 914)

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Hachette Filipacchi Presse SA

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo comunitario «ELLE», per prodotti della classe 16 (marchio comunitario n. 3 475 365)

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dal momento che il pubblico interessato non stabilirà alcun collegamento tra i marchi in questione e che l'utilizzo del marchio «ELLA VALLEY VINEYARDS» non trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori «ELLE».

**Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — ING Groep/Commissione**

**(Causa T-33/10)**

(2010/C 80/66)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* ING Groep ING (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer, M. Knapen e J. Blockx, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata in quanto qualifica la modifica alla transazione CBI come un aiuto supplementare pari a un importo di EUR 2 miliardi, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;
- annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare leadership in materia di prezzi («price leadership bans»), come stabilito dalla decisione e dal suo allegato II, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;
- annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che vanno al di là di quanto appropriato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Nel contesto delle agitazioni sui mercati finanziari nel settembre/ottobre 2008, l'11 novembre 2008 lo Stato olandese immetteva un capitale di base di categoria 1 pari a EUR 11 miliardi (in prosieguo: la «transazione CBI») in ING (in prosieguo: la «ricorrente»). Tale misura di aiuto era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 12 novembre 2008 per un periodo di sei mesi.

Nel gennaio 2009, lo Stato olandese accettava di assumersi il rischio economico relativo ad una parte di talune attività della ricorrente che avevano subito una riduzione di valore. Tale misura era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 31 marzo 2009, alla condizione che lo Stato olandese si impegnasse a presentare un piano di ristrutturazione relativo alla ricorrente. Nell'ottobre 2009, la ricorrente e lo Stato olandese stipulavano una modifica alla transazione CBI originale al fine di consentire un rimborso anticipato di metà dell'apporto di capitale CBI. Una versione finale del piano di ristrutturazione della ricorrente veniva presentata alla Commissione in data 22 ottobre 2009.

Il 18 novembre 2009, la Commissione adottava la decisione impugnata con cui approvava la misura di aiuto subordinatamente agli impegni di ristrutturazione elencati negli allegati I e II della decisione.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione del 18 novembre 2009 sull'aiuto di Stato n. C 10/2009 (ex n. 138/2009), attuato dai Paesi Bassi con la misura di sostegno delle attività illiquide della ricorrente ed il suo piano di ristrutturazione, in quanto essa i) qualificherebbe le modifiche alla transazione CBI come un aiuto supplementare per un importo di EUR 2 miliardi, ii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare la facoltà d'iniziativa in materia di prezzi, e iii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che andrebbero al di là di quanto proporzionato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata dev'essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

Con il primo motivo di ricorso, relativo alla modifica della transazione CBI, la ricorrente sostiene che la Commissione:

- a) ha violato l'art. 107 TFUE, avendo dichiarato che la modifica alla transazione CBI tra la ricorrente e lo Stato olandese costituiva un aiuto di Stato;
- b) ha violato il principio di diligenza e l'art. 296 TFUE, avendo omesso di esaminare attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, di ascoltare le persone interessate e di fornire una motivazione adeguata alla decisione impugnata.

Con il suo secondo motivo, relativo al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi per ING e ING Direct, la ricorrente sostiene che la Commissione:

- a) ha violato il principio di buona amministrazione per il fatto di non aver esaminato attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, nonché l'obbligo di motivare adeguatamente la decisione;
- b) ha violato il principio di proporzionalità, subordinando l'approvazione della misura d'aiuto al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi, divieto questo né adeguato, né necessario o proporzionato;

- c) ha violato l'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE e ha interpretato erroneamente i principi e gli orientamenti definiti nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

Con il suo terzo motivo, relativo ad obblighi di ristrutturazione sproporzionati, la ricorrente sostiene che la decisione è viziata da:

- a) un errore di valutazione, in quanto la Commissione ha calcolato l'importo assoluto e relativo dell'aiuto erroneamente, e ha violato il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, richiedendo una ristrutturazione eccessiva, senza avere esaminato attentamente ed imparzialmente tutti i fatti rilevanti ad essa sottoposti; nonché
- b) un errore di valutazione e un'insufficiente motivazione derivanti dal fatto di essersi discostata dalla Comunicazione sulla Ristrutturazione al momento di valutare la ristrutturazione necessaria.

**Ricorso di Carlo De Nicola proposto il 28 gennaio 2010 avverso la sentenza pronunciata il 30 novembre 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI**

(Causa T-37/10 P)

(2010/C 80/67)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullamento del provvedimento impugnato.
- Pagamento delle spese di lite, degli interessi e rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

#### Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 30 novembre 2009. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto una richiesta di annullamento della decisione con cui la Convenuta ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio analitico attribuitogli per il 2006 e, dall'altro, della decisione della Banca relativa alle promozioni attribuite per l'anno 2006, nella misura in cui esse non lo promuovono; una richiesta di annullamento del suo rapporto informativo del 2006; la constatazione che egli sarebbe stato vittima di molestie psicologiche; la condanna della Banca al risarcimento dei danni che egli ritiene di avere subito a causa di tali molestie e infine, una richiesta di annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia.

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- Il TFP avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi e, quando non ha completamente dimenticato l'oggetto dell'impugnazione (ad esempio, il 2° ed il 3° argomento della richiesta di annullamento, il rifiuto del Comitato dei Ricorsi di esprimere un giudizio di merito, ecc.), ha volutamente deciso di esaminare solo alcune delle eccezioni.
- Il TFP non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di sindacare la legittimità del comportamento dei suoi superiori, alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla Convenuta. Inoltre, avrebbe erroneamente preteso di considerare dei dipendenti quel comportamento vessatorio denunciato dal ricorrente, che l'attribuisce direttamente ed esclusivamente alla BEI.
- Si ritiene anche come motivo d'impugnazione il rifiuto delle istanze istruttorie e la pretesa d'invertire l'onere della prova, nonché l'omessa motivazione. Si ritiene a quest'ultimo riguardo che il TFP avrebbe omesso di motivare su numerosi e decisivi argomenti, ovvero avrebbe fornito la motivazione contraddittoria e/o illogica, quindi sostanzialmente mancante. Vengono menzionati in particolare il rifiuto di applicare l'art. 41 del regolamento del personale, nonché il rigetto della domanda di annullamento del rapporto informativo per 2006.
- Infine, il ricorrente ritiene che, trattandosi di un contratto di lavoro di diritto privato, non sussistono i presupposti per fare ricorso all'analogia ed applicare alla fattispecie le regole ed i presupposti processuali in atto per i funzionari comunitari con contratto di diritto pubblico.